

ALLEGATO 1

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 3

TABELLA	CATEGORIA	PERCENTUALE INVALIDITA'
A	PRIMA	100% - 91%
A	SECONDA	90% - 81%
A	TERZA	80% - 71%
A	QUARTA	70% - 61%
A	QUINTA	60% - 51%
A	SESTA	50% - 41%
A	SETTIMA	40% - 31%
A	OTTAVA	30% - 21%
B	==	20% - 11%

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1979, n. 28.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 212:

«Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.»

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1990, n. 250.

— La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1998, n. 277.

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 510 «Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2000, n. 4.

— La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2004, n. 187.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice delle assicurazioni private», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 2006, n. 183.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007, recante «Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2007, n. 178.

— Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2007, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2007, n. 279:

«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo). — 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata,

